Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MILITARE

Concessione di decorazioni al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valore militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » del tenente di vascello Alfredo ZAMBRINI con la seguente motivazione:

« Ufficiale alle comunicazioni di squadriglia cacciatorpediniere che, in scontro notturno con preponderanti forze avversarie si era lanciato all'attacco con spirito aggressivo e tenacia combattiva degna delle migliori tradizioni navali, coadiuvava come sempre il proprio comandante dimostrando notevoli doti di serenità, coraggio e sprezzo del pericolo.
Colpita l'unità, benchè gravemente ustionato, si preoccupava sopratutto di ristabilire le comunicazioni con i mezzi di soccorso, vincendo con fermezza e virilità le sofferenze dalle quali era tormentato. In ospedale, conscio della imminente fine l'affrontava eroicamente manifestando la sicurezza nella vittoria delle armi italiane ed inneggiando alla Patria alla quale donava con entusiasmo la giovane vita ».

(Mediterraneo centrale, 2 dicembre 1942)

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Marina militare n. 6, foglio n. 95.

(4012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 400.

Sostituzione dello statuto dell'ente « Le scuole per i contadini », con sede in Roma.

N. 400. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto dell'ente « Le scuole per i contadini », con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 gennaio 1921, n. 575, viene sostituito con altro statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 401.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Cav. dottor Canio Pafundi », con sede nel comune di Oppido Lucano (Potenza).

N. 401. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Cav. dott. Canio Pafundi », con sede nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946.

Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 251, relativo alla istituzione di un vice Alto Commissario per la Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il prefetto avv. Paolo D'Antoni è nominato vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 322. — FERRARI

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Visto il provvedimento del cennato Ispettorato del credito in data 16 giugno 1943, con il quale il geom. Luigi Grignolio venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese;

Considerato che il predetto geom. Grignolio è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il geom. Luigi Grignolio, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), per il triennio 1946-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 marzo 1946, con il quale i signori Francesco Cavallari e Leone Lorenzoni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo);

Considerato che il signor Leone Lorenzoni ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica di vice presidente e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

In sostituzione del signor Leone Lorenzoni, dimissionario, il dott. Aldo Giulio Vendramin di Antonio è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4156)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Lissone (Milano) del Banco di Desio (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Desio, società per azioni con sede in Desio (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Desio, società per azioni con sede in Desio (Milano), è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Lissone (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del cennato Ispettorato del credito in data 19 aprile 1943, con il quale il ragioniere Aldo Scopetti venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);

Considerato che il predetto rag. Scopetti è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Aldo Scopetti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, con sede in Civitacastellana (Viterbo), per il triennio 1946-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico di località site entro la città di Novara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 luglio 1943, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località indicate nell'annesso elenco situate entro la città di Novara;

Riconosciuto che gli immobili cennati presentano cospicui caratteri di bellezze naturali;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Novara, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

Gli immobili indicati nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1479, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara nel quale sono indicati i dati ed i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Sovrintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Novara.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Sovrintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 7 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Elenco delle località site entro la città di Novara, che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella sua seduta del 18 luglio 1943 ha deciso di porre sotto il vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

1. — Giardini e viali intorno al castello Sforzesco (tinta azzurra); bastioni San Giuseppe, San Luca, Cappuccini; Largo e viale Bellini, compresi fra il palazzo delle poste, largo De Pagove, piazza Vittorio Emanuele II; piazza Bellini a nord; Vescovado, Collegio Gallarini, Scuola Tornielli Bellini, Ospedale Maggiore a est; giardini Vittorio Veneto e loro prolungamento lungo il viale Buonarroti a sud e ovest. Dati catastali: foglio 162, all. *B*, mappale 12360.

2. — Cerchia dei baluardi (tinta bruna) e precisamente i tratti prospicienti il nord-est e il nord-ovest; il baluardo Quintino Sella da corso XX Settembre a piazza Cavour; baluardo Mazzini da piazza Cavour a corso Regina Margherita; baluardo Lamarmora da corso Regina Margherita a corso Carlo Alberto; baluardo Massimo d'Azeglio compresa la piazza-giardino Francesco Crispi, da corso Carlo Alberto al viale Michelangelo Buonarroti. Dati catastali: foglio 162, all. *F*, mappale 12375.

3. — Zona giardinata (tinta gialla) fra corso XX Settembre e via Magenta. Limiti via Magenta e baluardo Quintino Sella a est; corso XX Settembre a sud; viale Dante Alighieri a ovest; viale dei Mille a nord. Dati catastali: foglio 162, all. *A*, mappali 11502, 12291, 9566, 12290; foglio 162, all. *B*, mappali 10653, 12312, 12518, 11506, 12317, 12318, 10088, 10089, 12319.

4. — Giardini Vittorio Veneto e parco dei bambini (tinta rosa) sotto la muraglia delle fortificazioni cinquecentesche spagnole compresa la zona a sud dei bastioni di San Luca fino al viale Bellini. Limiti: bastioni di San Giuseppe, di San Luca e Cappuccini a levante; baluardo Massimo d'Azeglio e viale Michelangelo Buonarroti a sud; via Balilla a ovest; via Raffaello Sanzio a nord. Dati catastali: foglio 162, all. *E*, mappali 12359, 12523, 12461, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

5. — Lato di levante del terzo recinto del cimitero (tinta giallo ocra). Limiti: tra la strada a nord della Abbadia e il campo di tiro a segno e la stessa via dell'Abbadia a levante.

6. — Zona della Bicocca (tinta rosa circoscritta in rosso) intorno al monumento ai Caduti nella battaglia del 23 marzo 1849. Cerchi di 75 metri di diametro. Dati catastali: foglio 117, mappale *B*.

(4207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ciaffi Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 30-946 decisioni — N. 12-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ciaffi Aldo fu Luigi e di Iole Ricchiardi, nato a Gerano (Roma), il 3 settembre 1902, domiciliato e residente in Bolzano, via R. Elena, 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che, pertanto, non risulta che il Ciaffi sia stato assunto come confidente dell'O.V.R.A.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ciaffi Aldo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 376250, serie 6ª, dell'importo di L. 2300 (duemilatrecento), rilasciata il 5 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Teramo per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciunci Domenico fu Salvatore e Brandi Angelamaria di Antonio, iscritta all'art. 98 del ruolo fabbricati del comune di Teramo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Ciunci Salvatore fu Domenico.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Teramo, l'attenzione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2349)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 396446, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novecentotrentatre e 35/100), rilasciata l' 11 settembre 1940 dall' Esattoria comunale di Marino per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato dalla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che. trascorsi quattro mesi dalla data della 3ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2350)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 37.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 61, rilasciata il 19 agosto 1943 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Pesaro a favore di Parente Ettore fu Luigi di Pesaro, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 per L. 2000 presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

(4197) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 38.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle ricevute mod. 168 *T*, nn. 368 e 369, rilasciate l'8 settembre 1943, dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino a favore del Banco di Sicilia, sede di Torino, per il deposito rispettivamente di L. 10.000 e L. 40.000 di buoni del Tesoro novennali 1951 4 %, presentati per operazione di cambio in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4198)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 dicembre 1946 - N. 254

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,70
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 5 % 1936	90,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925
Id. 5 % convertiti 195	97,30

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Matera è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3939 del 10 settembre 1946, importo del mutuo: L. 2.500.000.

(4094)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico a 2000 posti di cantoniere in prova riservato ai reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Udita la relazione n. PAG 41-24-317195 in data 8 novembre 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2000 posti di cantoniere in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 13 novembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 3, pag. 253. — CASUBUSI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 2000 posti di cantoniere in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

Compartimento di	N. dei posti
Torino	100
Genova	75
Milano	200
Verona	200
Venezia	75
Trieste	50
Bologna	120
Firenze	75
Roma	200
Ancona	75
Napoli	250
Bari	80
Reggio Calabria	260
Palermo	200
Delegazione di Cagliari	40
Totale	2000

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana; non sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione lavori delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile non più tardi del 1° marzo 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato *A*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che parteciparano nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico o reduci dalla prigionia;

2) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° marzo 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

f) documento attestante di avere titolo a prendere parte al concorso riservato.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943. I partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, ai fini della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva, sempre che comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica, salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se detto riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1° grado e il candidato non dimostri di aver presentato il ricorso alla Commissione di 2° grado, ovvero quando il ricorso venga respinto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto;

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1);

i) stato di famiglia degli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 2). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domanda e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre ai documenti obbligatori di cui al precedente punto 2) i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti:

b) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative; il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che, tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o chi si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — Le competenti Sezioni lavori faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica; statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

6. — Le competenti Sezioni lavori dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio lavori e costruzioni, su proposta dei singoli capi delle Sezioni lavori, e saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova orale di cultura generale consistente:
nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;
nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

b) in una prova orale di nozioni di carattere generale sull'armamento del binario, sul segnalamento e sulla circolazione dei treni per la parte che riguarda il personale della linea, sulle disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

9. — Ogni componente la Commissione potrà disporre del seguente numero massimo di punti:
prova orale di cultura generale, punti 10;
prova orale di cultura specifica, punti 30.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i 7/10 dei punti ad esse attribuiti.

Ai candidati riusciti idonei verrà assegnata una votazione complementare fino a punti 10 complessivamente per la valutazione di certificati atti a comprovare la pratica di lavoro e le attitudini al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;
3) feriti in combattimento;
4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;
8) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 2), 3) e 4).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria, entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I cantonieri in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

12. — Il cantoniere in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito.

13. — Nell'atto in cui i cantonieri in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 13 novembre 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

On. Sezione lavori delle ferrovie dello Stato

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a (2) . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 13 novembre 1946 per il concorso riservato a complessivi 2000 posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Assicura infine che non è in possesso di titolo di studio superiore alla licenza elementare.

Firma (casato o nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Cognome, nome e paternità.

(2) Luogo e data di nascita.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4240)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Revoca del concorso per esami a n. 13 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1942.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1942, reg. 24 Corporazioni, foglio 324, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Ritenuto che a causa degli avvenimenti bellici il detto concorso, per il quale non sono state iniziate le prove scritte di esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale sopra citato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1942, n. 181, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4239)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica nell'elenco degli abilitati alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 7 dicembre 1945.

Con decreto Ministeriale del novembre, n. 17200.E. è stato provveduto alla cancellazione del sig. De Carolis Bernardino fu Francesco dall'elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità, presso la sede di Frosinone, negli esami svoltisi nel 1945 pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1945, n. 147.

(4180)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.